# OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RENDICONTO DI GESTIONE 2020 - PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 188, D. LGS. N.267/2000

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al il DUP 2020-2022;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
3. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 10/06/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 chiusa con un disavanzo di amministrazione di € 1.023.086,32

VISTO l’art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 che il quale stabilisce che: “*L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro èsottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso*”;

Preso atto che il disavanzo è stato determinato come segue:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **­PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)** | | | | |
|  |  | **GESTIONE** | | |
|  | **RESIDUI** | **COMPETENZA** | **TOTALE** |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2020 |  |  |  | € 17.459,04 |
| RISCOSSIONI | (+) | € 44.182,34 | € 1.120.306,72 | € 1.164.489,06 |
| PAGAMENTI | (-) | € 100.095,15 | € 1.028.616,22 | € 1.128.711,37 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | (=) |  |  | € 53.236,73 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020 | (-) | € 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | (=) | € 53.236,73 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | € 46.173,75 | € 118.652,82 | € 164.826,57 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze |  |  |  | € 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | € 32.955,88 | € 303.552,59 | € 336.508,47 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) |  |  | € 3.666,66 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | € 0,00 |
| **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)** | **(=)** | **-€ 122.111,83** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:** | |
| **Parte accantonata** |  |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 | € 19.598,02 |
| Fondo anticipazioni liquidità | € 875.488,24 |
| Fondo perdite società partecipate | € 0,00 |
| Fondo contenzioso | € 0,00 |
| Altri accantonamenti | € 3.382,21 |
| **Totale parte accantonata (B)** | **€ 898.468,47** |
| **Parte vincolata** |  |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | € 2.506,02 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | € 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | € 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall’ente | € 0,00 |
| Altri vincoli | € 0,00 |
| **Totale parte vincolata(C)** | **€ 2.506,02** |
| **Parte destinata agli investimenti** |  |
| **Totale parte destinata agli investimenti (D)** | **€ 0,00** |
| **Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** | **-€ 1.023.086,32** |
| **Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare** |  |

Dato atto che dal disavanzo da ripianare deve essere escluso il Fondo Anticipazioni di Liquidità pari a € 875.488,24, pertanto il disavanzo effettivo è pari a € 145.092,06 dato dalla somma algebrica delle seguenti voci;

1) Risultato di amministrazione al 31/12/2020: € 122.111,83

2) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: € 19.598,02

3) Altri Accantonamenti: € 3.382,21

Dato atto di escludere dal ripiano la voce “Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” per € 2.506,02 in quanto trattasi di impegno di spesa c/competenza già compreso nei residui passivi che di conseguenza va a determinare il risultato di amministrazione di - € 122.111,83

Considerato che, ai sensi dell’art. 188 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186:

1) deve essere immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione;

2) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Considerato che il combinato disposto dei comma 2 e comma 3 dell’art. 193 D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli eventuali squilibri di bilancio debbano essere ripianati nell’esercizio in corso e nei due successivi;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“*L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:*

*A) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo;*

*B) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.*

*Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.*

*La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico - contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale*”;

Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare in:

* reiterata significativa difficoltà economico-finanziaria;
* eliminazione di un importo significativo di residui attivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
* elevato importo dei residui passivi;

Ritenuto di dover ripianare il disavanzo di amministrazione di € 145.092,06 in quote costanti di € 48.364,02 nel periodo esercizio 2021 - esercizio 2023, nelle modalità qui di seguito specificate;

* economie di spesa di parte corrente:
* alienazione di n. 1 cappelle cimiteriale dal costo di € 25.000,00:
* alienazione di n. 6 loculi cimiteriali dal costo di € 3.000,00 cadauno:

Specificato che si è ritenuto di inserire la vendita di a cappelle e loculi cimiteriali per le seguenti ragioni;

* i loculi e le cappelle sono immobili già costruiti e in vendita attualmente in vendita;
* l’andamento dei decessi registrati negli ultimi anni rende attendibile la previsione di vendita di n. 1 cappella all’anno al costo di € 25.000,00 ciascuna e di n. 6 loculi da € 3.000,00
* le suddette previsioni di incasso non sono state registrate a bilancio;

Ritenuto di individuare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

* maggiore incisività nel contrasto all’evasione;
* ricognizione della spesa;

Visto il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica, e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione palese, effettuata per appello nominale, mediante espressione vocale, che ha dato il seguente risultato:

DELIBERA

1. di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 145.092,06 risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, approvato con propria deliberazione n. 12 del 10/06/2021, in quote costanti di € 48.364,02 per ciascuno degli esercizi 2021-2022-2023, secondo le modalità descritte nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di applicare agli esercizi 2021-2022-2023, la quote del ripiano del disavanzo di amministrazione come da prospetto allegato al presente atto;
3. di iscrivere per la quota di disavanzo di competenza a carico dei diversi esercizi nei prossimi bilanci di previsione;

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato al presente atto;
2. di applicare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in premessa;
3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020 e al rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, in virtù dell'urgenza di dare attuazione alla presente delibera, con la seguente separata votazione palese, effettuata per appello nominale, mediante espressione vocale, che ha dato il seguente risultato:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.